



WHISTLEBLOWING

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISTITUTO

LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE
E LE SPIEGAZIONI CIRCA LE MODALITA'
E I PRESUPPOSTI DI SEGNALAZIONE
ex art. 5, comma 1 lett. e) del Dlgs n. 24/2023

CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING?

La **normativa in materia di whistleblowing** (in inglese, letteralmente, “*soffiare nel fischietto*”) è quella che consente ad ogni portatore di interesse (ossia ad ogni dipendente, collaboratore, tirocinante, socio etc. della cooperativa) **di segnalare in modo riservato e protetto la realizzazione di eventuali illeciti** di cui sia venuto a conoscenza, ovvero quando l’interessato ha il fondato sospetto che si siano potuti realizzare degli illeciti (o dei reati) nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento dei servizi gestiti dalla cooperativa (la normativa, invero, prevede testualmente che: “*Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*”).

Infatti, l’istituto del **Whistleblowing** disciplina la protezione delle persone che **segnalano violazioni** di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente **privato**, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Bisogna però avvertire che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, **la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione** o di **calunnia** o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, **le tutele di cui alla presente disciplina non sono garantite** e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La protezione prevista dalla normativa in commento, anche da eventuali ritorsioni, è assicurata al segnalante, nonché ai parenti dello stesso ed alle entità (società o centri di interesse) riferibili al medesimo segnalante, quando, al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o al momento della divulgazione pubblica, **la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione** della normativa.

Al proposito, l’art. 5 del Dlgs n. 24/2013 in parola, prevede che si **mettano a disposizione informazioni chiare** sul canale di **segnalazione**, sulle **procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne**, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni sono per legge esposte e rese facilmente visibili nei luoghi

di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la cooperativa.

Se dotati di un proprio **sito internet**, i soggetti del settore pubblico e del **settore privato** pubblicano tali informazioni anche in una sezione dedicata del detto sito.

ALCUNE DEFINIZIONI PRELIMINARI UTILI A COMPRENDERE L'ISTITUTO

- **«violazioni»:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali** che non rientrano nei nn. 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei casi esclusi;**
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali** indicati nell'allegato al presente decreto o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori** indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) **«informazioni sulle violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) **«segnalazione»** o **«segnalare»:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

- d) «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- e) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna all'ANAC;
- f) «**divulgazione pubblica**» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «**persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) «**soggetti del settore pubblico**»: le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house;
- q) «**soggetti del settore privato**»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o

determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

COSA SI INTENDE PER INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI? E COSA PER SEGNALAZIONE?

Per «**informazioni sulle violazioni**» si intendono quelle informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di **elementi concreti**, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante, o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Per «**segnalazione**» si intende la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. Per «**segnalazione interna**» si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna (cfr. Sotto). Per «**segnalazione esterna**» si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC ove ciò sia reso possibile dalla normativa.

Le segnalazioni sono effettuate in **forma scritta**, anche con modalità informatiche, **oppure in forma orale**.

Le segnalazioni interne in forma orale sono **effettuate attraverso linee telefoniche** o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

A COSA NON SI APPLICA IL WHISTLEBLOWING?

Le disposizioni del presente istituto **non si applicano**:

- **a)** alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri **rapporti individuali di lavoro** o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- **b)** alle segnalazioni di violazioni laddove **già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs 24/2023 (ossia di materie già disciplinate da altre leggi quali, ad esempio atti di terrorismo, prevenzione del riciclaggio, illeciti sui mercati finanziari etc.);
- **c)** alle segnalazioni di violazioni in materia di **sicurezza nazionale**, nonché di **appalti** relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

COME SEGNALARE E A CHI?

La cooperativa, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del Dlgs n. 81 del 2015, ha attivato un proprio canale di segnalazione che garantisce (anche tramite il potenziale ricorso a strumenti di crittografia) la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'aggiornamento del modello di organizzazione e gestione ex Dlgs 231/2001 ha previsto i detti canali di segnalazione interna.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a un **soggetto esterno** (vincolato anche da obblighi di professionalità e segretezza) già reso noto in cooperativa, anch'esso autonomo e specificamente formato, a cui vanno inoltrate le segnalazioni (convenientemente previo contatto telefonico).

Le **segnalazioni** sono effettuate in forma **scritta**, anche con modalità informatiche, **oppure in forma orale**. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato è da evitare e, comunque, se effettuata, verrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

LE SEGNALAZIONI ORALI PER LE VIE BREVI SI DOCUMENTANO?

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del preposto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza **una linea telefonica non registrata** o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato **la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto** dettagliato della conversazione a cura del preposto addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata **oralmente nel corso di un incontro** con il preposto addetto, la stessa, **previo consenso** della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure **mediante verbale**. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

COSA SUCCEDDE DOPO LA SEGNALAZIONE INTERNA?

A seguito della segnalazione sono svolte le seguenti attività:

- a) viene rilasciato alla persona segnalante un **avviso di ricevimento della segnalazione** entro **sette giorni** dalla data di ricezione;

- b) vengono mantenute le **interlocuzioni** con la persona segnalante e **possono essere richieste** a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
- c) si dà diligente **seguito** alle segnalazioni ricevute;
- d) si fornisce **riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

QUANDO SI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA?

Chi segnala può effettuare una segnalazione esterna (ossia ad **ANAC**: www.anticorruzione.it/contattaci) **solo se**, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto (art. 4);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

FINO A CHE PUNTO È TUTELATA LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE?

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale **identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, **l'identità della persona segnalante è coperta** dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale ossia **solo fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari**.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata **fino alla chiusura della fase istruttoria**.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, **l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione**, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della **persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso** espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, **tutelano l'identità delle persone** coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione **fino alla conclusione dei procedimenti** avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla legge n. 241/1990, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013 c.d. sulla trasparenza.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti a difesa della persona coinvolta.

QUANDO SI POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI MEDIANTE DIVULGAZIONE?

Il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal presente decreto **solo se**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- **a)** ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne o esterne e **non è stato dato riscontro** nei termini previsti dalla legge;
- **b)** ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- **c)** la persona segnalante **ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto**, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

SI È PROTETTI DA EVENTUALI RITORSIONI?

I segnalatori, i loro parenti e colleghi, ovvero gli enti (società) riferibili o chi segnala non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi

della normativa si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha realizzati.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alle ipotesi di legge, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltretutto, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile (ossia in sede protetta).